

Il Consiglio di Stato

Onorevole Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@sif.admin.ch*

Consultazione Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP Basilea III finale)

Signor Consigliere federale,

la ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione per la modifica dell'ordinanza sui fondi propri (Basilea III finale). Nel merito il Consiglio di Stato si allinea alla presa di posizione dell'Unione delle Banche Cantionali Svizzere (UBCS).

Sebbene siano condivisi gli obiettivi normativi tesi all'aumento della trasparenza e della comparabilità dei coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio, emergono tuttavia alcune preoccupazioni, in particolare per quanto concerne:

- *Tempi e contenuti dell'implementazione*: non condividiamo la volontà del Consiglio federale di implementare le disposizioni proposte nell'ambito della modifica prima ancora che siano attuate dall'Unione Europea, dagli USA e dal Regno Unito.
- *Proporzionalità*: si ritiene che le semplificazioni previste per le banche delle categorie 4 e 5 siano necessarie anche per le banche della categoria 3 in quanto le regole di Basilea sono destinate alle grandi banche attive a livello internazionale.
- *Requisiti di capitale*: gli aggiustamenti proposti comporterebbero, secondo il Quantitative Impact Study (QIS), un aumento del capitale minimo richiesto alle banche fino al 6.6%, che non sono ritenuti neutri rispetto alla situazione oggi in vigore.
- *Costi di implementazione*: si ritiene che i costi iniziali di implementazione siano troppo elevati rispetto ai benefici.

Rileviamo inoltre una preoccupazione in merito alla nuova regolamentazione in ambito ipotecario che prevede l'estensione del principio del "valore più basso" dagli attuali 2 a 7 anni (cfr. art. 72b nuovo OFoP).

RG n. 5263 del 26 ottobre 2022

Si tratta del principio che autorizza una banca a finanziare un immobile in base al valore più basso tra quello d'acquisto e quello di mercato. Il periodo di 7 anni è ben al di sopra della durata media delle ipoteche in Svizzera e significherebbe che per 7 anni l'importo del credito non potrebbe aumentare se non per finanziare lavori che incrementano il valore della proprietà (investimenti per mantenere il valore dell'immobile non sarebbero finanziabili attraverso un aumento dell'ipoteca). Oppure il proprietario non potrebbe beneficiare di una crescita del valore di mercato per un periodo prolungato fino a 7 anni. Ciò preoccupa ulteriormente considerando che i fornitori di ipoteche non regolamentati dalla FINMA non sarebbero soggetti a questa restrizione ciò che provocherebbe una disparità di trattamento.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet